

**REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO “JUNIOR CLUB”
(3-6 ANNI)**

ART. 1 PRINCIPI

Il centro estivo propone attività educative e ludiche ai bambini che trascorrono a Fontanellato una parte del periodo estivo di chiusura delle scuole e viene organizzato ogni anno, secondo il calendario fissato con deliberazione di Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse finanziarie stanziare in bilancio.

Il centro estivo “Junior club” accoglie bambini dai 3 ai 6 anni compatibilmente con le strutture e le risorse finanziarie disponibili. Sono ammessi i bambini che abbiano compiuto i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno precedente e coloro che, compiendo i 3 anni nell’anno in corso, abbiano frequentato la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico precedente.

Sono altresì ammessi i bambini che, dietro segnalazione motivata dell’assistente sociale, compiono i tre anni entro il periodo in cui il servizio si svolge indipendentemente dalla frequenza della scuola dell’infanzia nell’anno precedente.

La programmazione dell’offerta educativa viene effettuata tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze delle varie età. Le attività vengono svolte in sedi scolastiche o altre strutture idonee individuate dall’amministrazione, dotate di ampio ed adeguato spazio esterno.

Il centro estivo garantisce i seguenti standard qualitativi:

a) utilizzo delle seguenti figure professionali:

- educatori in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo professionale, entrambi a specifico indirizzo socio-educativo, tali da garantire un rapporto educatore/bambini rispondente alla normativa vigente;
- un coordinatore responsabile, che abbia maturato un’esperienza triennale come educatore in attività estive.

ART. 2 ISCRIZIONI

Al fine di consentire iscrizioni più rispondenti ai bisogni delle famiglie e di operare una programmazione più puntuale delle risorse da utilizzare, il servizio è articolato su turni di una settimana, dal lunedì al venerdì con orari di accesso previsti dalle 8.00 alle 16.00.

Le iscrizioni si effettuano, per ciascun turno, mediante presentazione del modulo di domanda debitamente compilato da presentarsi al competente ufficio comunale o al soggetto concessionario del servizio.

L’ufficio comunale competente o il soggetto concessionario del servizio, prima del termine dell’anno scolastico, predisporre e divulga l’avviso di apertura dei termini per l’iscrizione.

Nel suddetto avviso viene indicata la durata dei turni ed il luogo di ubicazione del servizio.

ART. 3 AMMISSIONE AL SERVIZIO

Il servizio è riservato ai bambini in età compresa tra i tre ed i sei anni, meglio indicato all’art.1, secondo il seguente ordine di priorità:

1. bambini residenti nel Comune di Fontanellato;
2. bambini non residenti e frequentanti scuole del Comune, ove vi siano posti disponibili e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
3. in via residuale, bambini non residenti e non frequentanti le scuole del comune, sempre compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

In caso di richieste superiori al numero dei posti disponibili, nel rispetto di quanto stabilito al primo comma, l'ufficio comunale competente o il concessionario procede all'ammissione al servizio secondo i seguenti criteri di priorità:

1. bambini con handicap
2. bambini segnalati dai servizi sociali
3. bambini con genitore solo (vedovo, mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore o condizione assimilabile purché debitamente documentata, separato legalmente o divorziato)
4. bambini con entrambi i genitori che lavorano
5. bambini con un solo genitore che lavora
6. altri bambini.

In caso di parità di condizione viene data priorità ai bambini con maggiore età.

La disponibilità dei posti viene definita ogni anno sulla base delle risorse di bilancio assegnate al servizio.

Le eventuali domande presentate in ritardo vengono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione se vi sono posti disponibili e dopo aver soddisfatto le richieste presentate nei termini.

ART. 4 RINUNCE AL SERVIZIO

Le rinunce al servizio devono essere effettuate all'ufficio comunale competente o al soggetto concessionario del servizio per iscritto almeno 7 gg prima dell'inizio del turno cui la rinuncia è riferita.

Le rinunce pervenute nei 6 giorni precedenti l'inizio del turno saranno assoggettate al pagamento del 50% della quota di contribuzione assegnata.

In mancanza di regolare rinuncia scritta e/o anche in caso di assenza per tutto il turno viene addebitato il 100% della quota di contribuzione assegnata.

ART. 5 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E PAGAMENTI

La Giunta comunale stabilisce annualmente le quote di contribuzione alla fruizione del servizio assegnate ai bambini residenti e non residenti sia per turni di frequenza di solo mattina che per turni di mattina e pomeriggio con eventuale pranzo.

L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di fornire il servizio di trasporto secondo le modalità stabilite annualmente ed in base alle risorse finanziarie disponibili.

Il pagamento delle quote di contribuzione viene effettuato nelle modalità previste dalle disposizioni vigenti secondo le indicazioni comunicate dall'ufficio comunale competente o dal soggetto concessionario del servizio.

ART. 6 VIGILANZA

L'esercizio della vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione dei controlli di competenza dell'autorità sanitaria, è effettuato dal responsabile del servizio istruzione del Comune.

Le verifiche verranno effettuate nel rispetto di quanto stabilito dai criteri regionali (deliberazione C.R. n. 1061/1998 e successive modificazioni).

ART. 7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti disposizioni applicative danno attuazione alla vigente normativa in materia di centri estivi: Legge Regionale 34/1997, Legge Regionale 14/2008 e deliberazione Consiglio Regionale n. 1061/1998.